83

Numero della proposta

156

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Genn.° 1868.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore Musio

Approvata nella tornata del 27. Aprile 1868

N. 156

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 156

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro per le finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Diritti di peso pubblico e plateatico ceduti ai comuni nelle provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 14 febbraio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Sonnino - Morelli	**Uff. 6**	Minghetti
» 2	Peruzzi	**» 7**	Mancini
» 3	Marchi	**» 8**	Giacomelli
» 4	Scacchi	**» 9**	Cordova
» 5	Colli		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente ~~Marco Marchi~~ Sonnino, Morelli

Segretario Mussi

Relatore Mussi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 11 Marzo 1868

Approvata la Legge nella tornata del 27 Aprile 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 2 pom. del 11. Marzo 1868 nel Gabinetto 1°
Alle ore 2 pom. del 18. Marzo 1868 nel 4 1°
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____
Alle ore ____ del ____ nel ____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria

SESSIONE 1867 N° 156

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro per le finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Diritti di peso pubblico e plateatico ceduti ai comuni nelle provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

SIGNORI! — Nella Lombardia e nella Venezia continuano tuttora ad esercitarsi a profitto delle finanze nazionali i diritti di *peso pubblico e plateatico*, già riservati al demanio dalla legge 5 pratile, anno VI. E nelle provincie modenesi un eguale diritto, limitato bensì al peso dei bozzoli, si esercita dall'amministrazione demaniale in virtù di un'antica legge, modificata da una notificazione ministeriale del 31 maggio 1850.

Per questa guisa i comuni delle rammentate provincie trovansi costituiti in una condizione deteriore agli altri comuni del regno, che in forza dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *A*, sono autorizzati, nei limiti ed in conformità delle leggi, a dare in appalto per loro conto *l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo.*

Ripetute istanze furono dai comuni interessati rivolte al demanio per essere ammessi al godimento di quei proventi eventuali nel resto d'Italia, riservati all'amministrazione municipale. Ma il demanio ritenne che l'abbandono dell'entrata erariale derivante dall'esercizio dei predetti diritti di peso pubblico e di plateatico eccedesse i limiti delle competenze governative,

perchè quei diritti fruivansi dallo Stato in conseguenza di precedenti leggi speciali non abrogate, e perchè il reddito corrispondente era stato conservato, nonostante la legge comunale sopra accennata, nei bilanci approvati dal Parlamento.

All'effetto pertanto di far cessare una disuguaglianza di condizione, che non può trovare giustificazione alcuna di fronte alla citata legge comunale, fondata sul principio della unificazione amministrativa, il riferente sottopone all'approvazione del Parlamento l'unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il diritto di peso pubblico, staderatico, misura pubblica e plateatico che il demanio nazionale ha finora esercitato in alcune provincie del regno in forza di leggi preesistenti, cesserà col 1° gennaio 1868.

Art. 2.

I contratti già conclusi per l'appalto del predetto diritto rimarranno fermi fino alla loro scadenza, ed i comuni rispettivi s'intenderanno surrogati al demanio nelle ragioni e negli obblighi che ne derivano.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 156-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Sormani-Moretti, Pecile, Macchi, Spaventa, Polti, Mussi, Maurogònato, Giacomelli, Correnti.

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Diritti di peso pubblico e plateatico ceduti ai comuni nelle provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

Tornata del 18 marzo 1868.

SIGNORI! — In alcune provincie dello Stato, e precisamente nelle Lombardo-Venete, e per il peso dei bozzoli nel Modenese, il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico ed alcuni plateatici sono esatti dallo Stato, quantunque in forza dell'articolo 118, § 2, della legge comunale 1866 e delle precedenti, questi cespiti di entrate sieno espressamente assegnati all'erario della provincia.

È questa una onerosa disparità di trattamento che ripugna non solo alla giustizia, ma anche alla lettera della legge, aprendo l'adito a conflitti giudiziari poco profittevoli alle finanze ed al decoro del Governo.

La relazione ministeriale ha francamente dichiarato che questa disparità di trattamento non può trovare giustificazione alcuna di fronte alla legge comunale; ed il Consiglio di Stato, con quell'imparziale e savio criterio con cui illumina e risolve le dubbiezze del nostro diritto amministrativo, non sempre lucidissimo, aveva già opinato che i diritti di peso pubblico perve-

nuti al demanio in seguito all'incameramento delle regalie cedute ai feudi o vendute ai privati durante l'ingorda e dissennata amministrazione spagnuola, non formavano già parte del sistema tributario, ma erano piuttosto singolari maniere di redditi fondati per una specie di privativa, che non potevano più conservarsi all'erario. Dopo questo voto poteva per avventura il ministro delle finanze sciogliere la quistione con una disposizione del bilancio, senza fermarsi alle obbiezioni che potessero dedursi dalla legge 5 Pratile, anno 6, già efficace nel Lombardo-Veneto, e dalla legge e successive notificazioni vigenti un dì nel Modenese e per le quali i diritti, di cui è parola, erano stati richiamati al demanio dello Stato.

Ad ogni modo è da lodarsi lo scrupolo che indusse il Ministero a presentare la legge speciale che esaminiamo, la quale non fa che applicare il principio della parificazione ed unificazione tributaria.

Il progetto di legge non risponde solo ad un postulato della giustizia distributiva, ma è anche opportuno e conveniente, secondo le ragioni del diritto amministrativo, dacchè questa specie di cespiti, di natura strettamente locale, direi quasi casalinga, non possono essere giustamente valutati ed utilizzati che dalle autorità municipali, le sole atte a stimare convenientemente quelle piccole accidentalità di luogo, di ubicazione, di passaggio, in cui stanno gli elementi principali del valore venale.

È per ciò che le 348 pese, i 12 diritti di misura pubblica, i dodici plateatici, oggi rappresentanti un'annua rendita di lire 65,000 circa, potranno facilmente assicurare ai comuni proventi ben più lauti di quelli che ora, con offesa della eguaglianza economica, si esigono direttamente dagli agenti e dagli appaltatori erariali.

Ciò premesso, poco è a discorrere intorno alle sanzioni espresse nella legge che la vostra Commissione ha trovato di approvare nella massima, non permettendosi che una piccola variante all'articolo 1° ed un'aggiunta formulata in un terzo.

La variante è giustificata da quel profondo rispetto che il potere legislativo ebbe sempre per la sfera di competenza propria delle autorità giudiziarie. Avendo queste già pronunciato delle sentenze in argomento, ed essendo esclusivamente ad esse riservato il còmpito d'interpretare ed applicare le leggi, parve conveniente di escludere affatto ogni concetto ed ogni frase che potesse, anche lontanamente, pregiudicare o risolvere una quistione di diritto relativa agli arretrati, e ci siamo limitati ad ordinare che dal 1868 in avanti il

diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico e plateatico sia esatto esclusivamente dai Comuni in tutto il territorio dello Stato.

Ritornando al Comune il diritto del peso pubblico, noi non veniamo in alcuna guisa ad imporre questo servizio ai municipi, noi non facciamo che trasmettere loro la libera disposizione di una facoltà dalla legge accordata ai Comuni, di cui disporranno con quella piena libertà che è consentanea ai principii del nostro diritto amministrativo.

Il terzo articolo, che abbiamo creduto bene di aggiungere, venne dettato nello scopo di determinare un sistema di procedura piano e facile, per il quale lo Stato potrà convenientemente rilevare il valore del materiale di sua ragione, ora impiegato per il servizio di cui è discorso; materiale che, occorrendo ai Comuni, sarà da essi rilevato al suo valore attuale pagandone l'importo al demanio e versando così, senza pericolo di lungaggini e di conflitti, nelle casse dello Stato un capitale dell'importo approssimativo di lire 19,327.

Signori, è questa una legge di poca importanza, ma risolvendosi in un atto di stretta giustizia, essa ha già incontrata l'approvazione di tutti gli uffici e non le verrà certo meno il favore della Camera.

MUSSI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il diritto di peso pubblico, staderatico, misura pubblica e plateatico che il demanio nazionale ha finora esercitato in alcune provincie del regno in forza di leggi preesistenti, cesserà col 1° gennaio 1868.

Art. 2.

I contratti già conclusi per l'appalto del predetto diritto rimarranno fermi fino alla loro scadenza, ed i Comuni rispettivi s'intenderanno surrogati al demanio nelle ragioni e negli obblighi che ne derivano.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico, plateatico sarà esatto a favore dei comuni in tutto il territorio dello Stato a mente di quanto dispone l'articolo 118, § 2, della legge comunale e provinciale.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Gli uffici del genio civile determineranno, previa stima, il valore attuale del materiale che serve all'esercizio dei pesi e misure di ragione dello Stato esistenti nei comuni posti nella loro sfera di competenza; i Comuni rimossa ogni eccezione, dovranno versarne l'importo nelle casse demaniali del capoluogo della provincia.

Relazione
del Progetto di Legge
Diritto di Dazio pubblico e Macinato a tutti i Comuni delle Provincie Lombarde Venete e Mantovana

In alcune provincie dello stato e specialmente nelle Lombarde Venete e per il solo dazio di Legge di Modena, il diritto di dazio pubblico, misura pubblica, Macinato, ~~Addizionale~~ ed alcuni Addizionali sono esatti dallo stato quantunque ai sensi della Art 114 92 della Legge Comunale 1866 e delle precedenti questi cespiti di entrata siano specialmente assegnati all'erario della Provincia

E questa una enorme disparità di trattamento che ripugna non solo colla giustizia ma anche colla lettera della Legge, scindendo l'adito a conflitti giudiziari poco proficui all'interesse delle finanze ed al buon governo

Da Relazione Ministeriale ha francamente dichiarato che questa disparità di trattamento non può trovare giustificazione alcuna di fronte alla Legge Comunale ed al Consiglio di Stato con quell'impegnato e sospicato criterio con cui illustrò e volse la discussione del nostro diritto amministrativo non sempre lungimirante ma già affinato che i diritti di dazio

pubblico servizio al Demanio in seguito alle
incameramento delle regalie cedute ai feud.ri o
vendute ai privati durante l'vigenza e disamata
amministrazione Spagnuola, non formavano già parte
del sistema tributario, ma erano piuttosto singolari
cespiti di redditi fondati sulla specie di privativa
che un potevano più conservarsi all'erario
Dopo questo voto potrà più avventurarsi il Ministro per le
finanze proporre la questione con una proposizione del
Governo senza fermarsi alle obbligazioni che potevano
dedurre dalla legge 7 Aprile anno 6 già efficace nel
Reame di Napoli e dalla legge e successive disposizioni
vigenti una di nel Regno e per le quali i diritti di cui
è parola erano stati richiamati al Demanio dello stato

In ogni modo è da desiderare che il Ministro
si determini a presentare la legge speciale che sarà garanzia
alla quale non fa che applicare il principio della
partizione di ripartizione tributaria

Il progetto di legge non risponde nè al vero
principio della giustizia distributiva, nè è anche opportuno
e conveniente, poichè le ragioni del diritto amministrativo
vuole quanto specie di cespiti di natura meramente
locale dei quali casalinga, non possono avere giustamente
valutati e obbligati che dalle autorità municipali, le
sole atte a stimare convenientemente quelle piccole

...contabilità di luogo di ubicazione, di famiglia, ...
...ai cui stanno già demandate funzioni di controllo ...

E perciò che la [illegible] 12 delle disposizioni ...
...della statistica oggi rappresentano una somma ...
...di 2.000 circa potranno facilmente assicurare ...
...ai comuni povera ben più cauta di quella che ora ...
...con oggi [illegible] della equilibrata ...
...economica si giungono difficilmente dagli agenti e dagli ...
...stallatori [illegible]

Lo scrivano poco è a dirsi intorno alle ...
...singole norme nella legge che la vostra commissione ...
...provato di apportare nella massima non [illegible] ...
...che una piccola variante all'art. 7 e una aggiunta ...
...formulata in un terzo

La variante è giustificata da quel religioso ...
...rispetto che il potere legislativo deve sempre per la sfera ...
...di competenza propria delle autorità giudiziarie, avendo ...
...questa già pronunciato della sentenza in argomento ...
...di modo esclusivamente di una riservata [illegible] ...
...di interpretare e applicare le leggi, parve conveniente di ...
...escludere affatto ogni concetto di ogni fase che potesse ...
...anche lontanamente pregiudicare o violare una ...

1

...sono autorizzati mediante [illegible]

questione di diritto relativa agli arretrati e a siano
limitati ad ottenere che dal 1969 in avanti il
diritto di uso pubblico, misura pubblica, statistico, e
statistico sia stato esclusivamente dai comuni in
tutto il territorio dello stato

Ritornando al comune il diritto del uso pubblico
ci pare ovviamo di alcuna guisa di misure
giusto riscuotere ai Municipi, ci pare facciamo che
rasentare loro la libera disposizione di una facoltà
dalla legge accordata ai comuni di cui disporranno con
quella piena libertà che è consentita ai privati
del vario diritto amministrativo

Il terzo articolo aggiuntivo per sia congiunto allo
scopo di determinare un sistema di pedaggio piano
e fisso per il quale lo stato potrà convenientemente
rivalere il valore del materiale di sua ragione, ora
impiegato per il servizio di cui è discorso, materiale
che occorrendo ai comuni sarà da esso rilevato al suo
valore attuale pagandone l'importo al Demanio e
versando agli esercenti di tramvie e di consimili
vie come dello stato un capitale dell'importo
ammortizzato di L 19227

Agguni è questa una legge di spesa
~~misura~~ mira soltanto ad un solo ente di
di detta giustizia essa ha già ricevuto la
~~piena~~ approvazione di tutti gli Uffici
e non le verrà certo meno il favore della Camera

Art 1 Ministeriale

Art 1 della Commissione

Il diritto di pubblica
misura pubblica, statistica
statistico sarà applicato
a favore dei Comuni in
tutto il territorio dello
stato a mente di quanto
disposto dall'art 1 della 1922 della
Legge Comunale e Provinciale

Art 2

Art 2

Identici

Art 3

Art 3 aggiunto

Gli Uffici del pesi e misure determineranno presso ciascuna
il valore attuale del materiale che serve all'esercizio
pesi e misure di ragione dello stato esistente nei
Comuni posti nella loro sfera di competenza

1

sono autorizzati mediante decreto

i Comuni minori ogni eventuale Decreto
verrebbe rinviato nella sua Esecutività Dal
Capoluogo della Provincia

Relatore
Musmì

N 156 A

Relazione

Romani - Moretti - Cecchi - Macchi
Guarenti - Poletti - Mussi - Mazzini
Agnati, Giacomelli - Durante

Inviata dal 16 Maggio 1867.

Ministero delle Finanze

Relazione
alla Camera dei Deputati

Oggetto
Diritti di peso pubblico e
statistico ceduti ai Comuni
delle provincie di Lombardia
della Venezia e del Modenese

Allegato

Nelle Lombardia e nella Venezia continuano tuttora ad esercitarsi a profitto delle finanze nazionali i diritti di peso pubblico e statistico, già riservati al Demanio dalla legge del 5 pratile anno VI. Nelle provincie Modenesi un eguale diritto, limitato bensì al peso dei bozzoli, si esercita dall'Amministrazione demaniale in virtù di una antica legge, modificata da una recente notificazione Ministeriale del 31 Maggio 1850.

Per questa guisa i Comuni delle rammentate provincie trovansi costituiti in una condizione deteriore a quella degli altri Comuni del Regno, che in forza dell'art.° 115. della legge comunale e provinciale del 23 Marzo 1865 N.° 2248 Allegato A. sono autorizzati nei limiti dei

in conformità delle leggi a dare in
appalto per loro conto l'esercizio
con privativa del diritto di peso
pubblico, della misura pubblica
dei cereali e del vino, e la privativa
di affittare banchi pubblici in oc-
casione di fiere e mercati, pur-
chè tutti questi diritti non rive-
stano carattere esattivo.

Ripetute istanze furono dai
Comuni interessati rivolte al
Demanio per essere ammessi al
godimento di quei proventi even-
tuali nel resto d'Italia riservati
all'amministrazione municipale.
Ma il Demanio ritenne che l'ab-
bandono dell'entrata ordinaria de-
rivante dall'esercizio dei predetti
diritti di peso pubblico e di plateatico eccedesse i limiti delle compe-
tenze governative, perchè quei diritti
fruivansi dallo Stato in conseguen-
za di precedenti leggi speciali non
abrogate, e perchè il reddito corri-
spondente era stato conservato mo-
dificando la legge comunale sopra
accennata, nei bilanci approvati

Dal Parlamento.

All'effetto pertanto di ja-
gionare una risegnazione di in-
dizione, che non fuo trovare giu-
stificazione alcuna di fronte alla
vigente legge comunale, fondata
sul principio della unificazione
amministrativa, il Ministero
sottopone all'approvazione del
Parlamento l'unito schema di
legge.

N° 156.

Progetto di legge presentato dalla Commissione dal Ministro delle Finanze Cambray-Digny

Diritti di pubblico e statistico addotti in Comunità nelle Provincie di Lombardia, della Venezia e di Modena

Firenze 28 gennaio 1868.

Ministero delle Finanze

Progetto di Legge

Art.° 1.°

Il diritto di presa pubblico, stabilito con Regio decreto, misura pubblica e stabilimento, che il Demanio nazionale stia per esercitato in alcune provincie del Regno in forza di leggi precedenti, cesserà col 1.° gennaio 1868.

Art.° 2.°

I contratti già conclusi per l'appalto del predetto Diritto rimarranno fermi fino alla loro scadenza, e i comuni rispettivi subentreranno surrogati al Demanio nelle ragioni e negli obblighi ecc.

Verbale

della seduta tenuta l'11 Maggio 1869

dalla Commissione Parlamentare

Referente

sul Progetto di Legge — Dritto di Stampa sulle Bibbie ceduto con ai Comuni sulle Ferrovie dell'Alta Italia e delle Romane

Presenti Commissarii	Assenti
1 Mauri Mauro	1 Mauro Gonzato
2 Polli	2
3 Muri	
4 Sonnino Moretti	
5 Giacomelli	
6 Correnti	
7 Vacanti	

Il Relatore Muri da lettura della relazione sul Progetto di Legge emendato dalla Commissione dopo lunga discussione alla quale l'On Correnti ebbe fornite informazioni la Relazione è emendata con alcune parole e quindi accettata alla unanimità

Muri

Verbale

della Seduta tenuta

il 11 Maggio 1966

dalla Commissione Parlamentare

Presente

Sul Pro-getto di Legge — Diritto di pegno Pubblico ed Priv. di Comuni nelle Provincie di Lombardia Delle Venezie e del Veneto

Deputati Commissari

Presenti

Serenini Moretti

Lenti

Martini

Lotti

Musti

Giovanetti

Ferrari

Assenti Giustificati

Spaventa

Mazzagonati

Letto a Seguito l'Ufficio Serenini Moretti Segretario il sottoscritto è Data Lettura del Suo Progetto di Discussione cioè di quello di Iniziativa Parlamentare del Governo presentato dallo On. Ministro delle Finanze

Constatata la loro conformità, è aperta la discussione generale sul Progetto Ministeriale nel suo complesso, dal Presidente della Iniziativa Parlamentare seguendo cioè articolo per articolo

Letta la quistione Degli articoli niuno parla

che dovrà discutersi in sede giudiziaria, Sodisfa-
zione degl'altra del Testamento mostrivere
nel tenore della sua compilazione ad ordinare il
pagamento di detto in ogni disposizione alle varie
delle Persone in tutto il territorio della stato
di Stabilire anche di ordinare
modalità che il progetto di ripristino Lastra-
-mentare fissato per trovar modo di por
rimedio allo stato di degrado del materiale di pa-
vimentazione di un tratto oggi al buio e che occorre
alle Prescrizioni per disciplinare il relativo
deposito; è quindi nominato relatore il sottoscritto

Il Presidente

Relazione

In alcune provincie dello stato i diritti di peso pubblico stadera ecc. misura pubblica e pesatura sono tuttavia esatti per conto del Demanio quantunque la legge come prescrive art 118 § 2 assegni ai municipii questi cespiti di entrata.

L'indole quasi direm casalinga di questi proventi giustifica pienamente la disposizione sancita dalla legge, non vuolsi però tacere che questa diversità di trattamento non solo ripugna coll'equità, ma suscita conflitti giudiziarii pregiudizievoli all'interesse ed al credito dello stato.

Dopo aver compiuta la unificazione legislativa nelle sue membrature principali sembra oggi conveniente di curare gli accessorii siccome quelli che contribuiscono a quell'armonica disposizione delle parti che nel mondo morale come nel fisico è un elemento non solo di bellezza ma anco di forza.

Trattandosi di una tassa di indole particolare taluno avrà sperato di risolverla proponendo una modificazione al bilancio attivo dello stato, lasciando la via maestra che conviene percorrere allorquando si vuol presentare un progetto di legge.

La Camera però onde torre di mezzo ogni futura possibilità di conflitto preferì

accettare un ordine del giorno presentato
dall'onorev.le Sanguinetti per il quale
" La Camera prendendo atto delle dichiarazioni
" del Ministro delle Finanze di presentare un pro-
" getto di legge per trasmettere ai Comuni i diritti
" sull'esercizio dei pesi pubblici ora percepiti in
" alcuni luoghi dallo Stato passa all'ordine del giorno "

Ma le gravi cure che giustamente assorbono tutta l'attenzione dell'onorev.le Ministro facil-mente potranno distrarre la sua attenzione da un dettaglio di una importanza relativamente secondaria.

Perciò i sottoscritti per iniziativa parlamentare hanno l'onore di presentare un progetto di legge dettato allo scopo di rimuovere una disparità di trattamento in ossequio alla giustizia i cui postulati esser devono rispettati anche negli incidenti amministrativi di poco momento.

I diritti di cui è parola vanno esatti per conto del Demanio nelle Provincie del Lombardo-Veneto, fu pur osservato che nel Modenese il peso pubblico dei bozzoli va a profitto dello Stato per rimuovere però ogni lontana possibilità di esclusioni si usa nella legge di una formula generale per comprendere nelle sue disposizioni tutte le località a cui possa tornar conveniente d'in-correre le disposizioni

Poco aggiungeremo per giustificare le sanzioni ossequiosamente indicate nel Progetto.

Onde escludere ogni possibilità di confusione e qualunque pretesa di vincoli si è fatto obbligo al Comune di mantenere e osservare i Capitoli di appalto già approvati dallo Stato.

Le risultanze in argomento praticate hanno dimostrato che nella generalità dei casi l'appalto fu convenuto per tempo indeterminato e potrà quindi essere per ciascuno dei Comuni a loro posta disdetto; in poche località lo Stato esercita il servizio in economia.

Non si è creduto di attribuire un valore di pigione ai locali nella gran generalità di ragione demaniale in cui si esercisce il peso perchè ciò occorrerebbe quasi impossibile trattandosi di fabbricati che come le porte della Città servono di uso promiscuo a questo ed ad altri importanti servizi pubblici.

Si è invece fatto obbligo al Comune di acquistare dallo Stato gli utensili e strumenti con cui oggi si esercisce il peso, determinando l'autorità incaricata delle stime si è procurato di assicurare al Demanio l'incasso di una somma di L. 19,327,00 a cui si fa ammontare il valore del materiale mobile.

Per la legge che oggi si propone 348 pesi 12 plateatici, 12 diritti di misura pubblica passeranno dalle Finanze dello Stato a quelle del Comune nelle Provincie di Modena, Reggio d'Emilia, Massa e Carrara, Milano, Pavia, Bergamo, Como, Brescia, Cremona, Verona, Udine, Padova,

Vicenza, Treviso, Mantova, Venezia,
il relativo servizio non imporrà alcun onere
ai comuni potendo disimpegnarsi per appalto
od in economia affidandolo agli agenti
del Dazio Consumo.

Attualmente il Demanio ricava £ 65,000,00
circa, ma forse i Comuni sapranno trarne più
largo profitto meglio apprezzando le condizioni
locali alle quali è esclusivamente subordinato
il valore reale di questa privativa.

Nulla più soggiungeremo i proponenti,
il progetto attende da un sentimento di assoluta
giustizia incontrò già la simpatia della Camera,
piaccia adunque a voi di accettarlo fin come
un atto di ossequio alle vostre deliberazioni
all'onig.mo fint.o Deput.o Mussi

Progetto di legge -

Art.o 1.o

Da 1.o Gennaio 1868 in avanti il Diritto di peso
pubblico, stoderatico, misure pubbliche e
plateatico spetterà in tutto il territorio dello
Stato ai singoli Municipii negli estremi e
sotto le condizioni di cui all'art.o 118 §2 della
legge Com.le e provinciale 20 marzo 1865.

Art.o 2.o

Nelle località in cui i Diritti accennati all'
art.o 1.o si esigevano dallo Stato dovrà il
Comune rispettare gli appalti stipulati dal
Demanio osservandoli così per l'attivo come
per il passivo.

Art° 3°.

Il materiale di esercizio del pese pubblico e tutti gli attrezzi accessorii relativi saranno riservati al Comune che rimborsa ogni eccezione ne dovrà versare il prezzo alle casse dello Stato.

Art° 4°.

Gli uffici del genio civile determineranno previa stima il valore attuale degli oggetti di cui all'art° 3° esistente nelle pese pubbliche che trovansi nei Comuni compresi nella sfera di loro competenza e ciò allorquando detti oggetti sono di ragione del demanio

Art° 5°.

Sono derogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

All'originale firmati Menghi = Pizzavini = Micheli = Lanza = Melchiorre = Del Zio Agnoli = Borè = Calandra = Mazzarella Curzio = Romano = Catucci = Marchetti Mussi = Cairoli = San Donato = Damiani = Tamaio = Corte = Mannetti = Semenza = Lorenzoni = Michelini = Corte = Del Giudice Arcobi = Cancini = Mauro = Caporali = Pelagalli = Botta = Cannella = Melliana = Abignente = Morpurgo = Farina = Pasqualigo = Crispi = Maurogonato = Salaciano = Cancrotti = Valvassori = Antona Traversi = Oliva = Cimino Seismith Doda, Guttieres = De Sanctis = Mezzi = Lazzaro = Luzzi = Cosentini Fabbrizi Nicola = Fragapane = Sanguinetti

Nicolini = Giacomelli = Monti Francesco =
Bertea Cesare = Grossi = Moretti = Bianchi



